

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

SPECIALE conversione Decreto Semplificazioni

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la L. 122/2022 di conversione, con modifiche del D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 3	<p>Modifiche al calendario fiscale</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21-<i>bis</i>, comma 1, D.L. 78/2010, viene stabilito che la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre slitta dal 16 settembre al 30 settembre.</p> <p>Modificando il comma 6-<i>bis</i> dell'articolo 50, D.L. 331/1993, vien previsto che gli elenchi Intrastat sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p> <p>Di conseguenza, dal D.M. 22 febbraio 2010 è stato abrogato il comma 1 dell'articolo 3, che aveva stabilito la tempistica per effettuare l'adempimento.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 1-<i>bis</i>, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.</p> <p>Viene spostato, per gli anni 2020 e 2021, al 30 settembre il termine per la presentazione dell'imposta di soggiorno che deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1-<i>ter</i>, D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 4, comma 5-<i>ter</i>, D.L. 50/2017.</p> <p>In sede di conversione in legge, è stato inserito il comma 6-<i>bis</i>, ai sensi del quale è previsto che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno per l'esecuzione degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-<i>bis</i>, L. 124/2017, per gli</p>

	enti che provvedono a tale adempimento nell'ambito della Nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine coinciderà con quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
Articolo 5	<p>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi</p> <p>Per effetto del nuovo comma 6-<i>bis</i> dell'articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.</p>
Articolo 7	<p>Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato</p> <p>Viene previsto che l'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce .</p>
Articolo 8	<p>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p> <p>In sede di conversione in legge, con il comma 1-<i>bis</i>, è stato previsto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini Irap; inoltre, tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p>
Articolo 9	<p>Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale Ires di cui all'articolo 3, L. 7/2009</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, per effetto dell'abrogazione dei commi 36-<i>decies</i>, 36-<i>undecies</i> e 36-<i>duodecies</i> dell'articolo 2, D.L. 138/2011, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 3, L. 7/2009, n. 7, è abrogata l'addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:</p> <p>a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e</p>

	<p>gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;</p> <p>b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.</p>
Articolo 12	<p>Modifica della disciplina in materia di esterometro</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. 127/2015, vengono escluse dall'obbligo di comunicazione con l'esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-<i>octies</i>, D.P.R. 633/1972.</p>
Articolo 13	<p>Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere</p> <p>Per effetto di una modifica all'articolo 11, comma 2-<i>quater</i>, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997, slitta al 1° luglio 2022, la decorrenza delle sanzioni previste per l'omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere.</p>
Articolo 14	<p>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</p> <p>Modificando l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.</p>
Articolo 15	<p>Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo</p> <p>Viene previsto che le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento 19 settembre 2014 possono essere estese, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del C.d.M. competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.</p>
Articolo 22	<p>Proroga del meccanismo di inversione contabile</p> <p>Modificando l'articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del c.d. <i>reverse charge</i>.</p>
Articolo 35	<p>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021</p> <p>Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p>

	<p>a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p> <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, recante “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>”.</p> <p>Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all'articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all'anno di imposta 2021.</p>
Articolo 40	<p>Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto</p> <p>Viene previsto che nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal D.M. 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.</p>
Articolo 40-bis	<p>Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1</p> <p>Le risorse assegnate con D.P.C.M. 6 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, D.L. 17/2022, sono rimodulate in misura tale che le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 6 aprile 2022.</p>

SPECIALE Decreto Aiuti-bis

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 3	<p>Sospensione modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale</p> <p>Viene stabilito che fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentano alle ditte fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui contrattualmente è riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.</p> <p>Sempre fino al 30 aprile 2023 è previsto l'inefficacia dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.</p>
Articolo 4 e articolo 5, comma 3	<p>Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico e mantenimento di quelle del gas naturale per il IV trimestre 2022</p> <p>L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;- annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;- mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel III trimestre del 2022.
Articolo 8	<p>Disposizioni in materia accisa e Iva su alcuni carburanti</p> <p>È stabilito che, con decorrenza 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:</p> <p>a) le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, dei seguenti prodotti sono così rideterminate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) benzina: 478,40 euro per mille litri;2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. <p>L'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022;</p> <p>b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.</p>

	<p>È stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1; e - gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), Tua. <p>Devono trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità previste dall'articolo 19-bis, Tua, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.</p> <p>La comunicazione non deve essere effettuata se, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote. Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, Tua, sanzione che si rende applicabile anche nel caso di dati incompleti o non veritieri.</p> <p>Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati richiesti, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>Disposizioni urgenti in materia di trasporto</p> <p>Viene istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'Iva, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Nel caso di eccesso di richieste rispetto alla disponibilità, la ripartizione è effettuata in misura proporzionale.</p> <p>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare nel termine di 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo.</p> <p>Viene istituito anche un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel II quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al Regolamento (CE) 595/2009. Per accedere al fondo, gli operatori economici devono trasmettere telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità da definirsi nel termine di 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate,</p>

	<p>l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo sia superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa.</p> <p>I contributi di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Vengono contestualmente abrogate le previsioni di cui all'articolo 3, commi 6-bis e 6-ter, D.L. 50/2022.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p>Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità <i>una tantum</i></p> <p>L'indennità di cui all'articolo 31, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 31, comma 1 e 32, D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps fino al 17 maggio 2022.</p> <p>Vien modificata l'indennità prevista dall'articolo 32, D.L. 50/2022, per i pensionati, riconoscendola ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro.</p> <p>Infine, integrando il comma 12 dell'articolo 32, D.L. 50/2022, è previsto che l'indennità è erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96, D.L. 18/2020, dall'articolo 12, D.L. 104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e dall'articolo 44, D.L. 73/2021.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Dott. Giuseppe Barletta